

*Il presente memorandum contiene una sintesi delle principali disposizioni normative, pronunce ministeriali e giurisprudenziali in materia fiscale, pubblicate sui quotidiani e riviste specializzate nel mese di Aprile 2018. Il carattere meramente informativo e non esaustivo delle notizie ivi contenute non consente di assumere, sulla base delle segnalazioni riportate nel presente fascicolo, decisioni di natura operativa, la cui adozione non può comunque prescindere da approfondimenti specifici.*

## Contents

Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali. ....	2
Individuazione dei mezzi di pagamento ritenuti idonei ai fini della detrazione dell'IVA relativa alle operazioni di cui all'art. 19-bis1 del D.P.R. n. 633/1972.....	3
Disposizioni di attuazione della disciplina in tema di Gruppo IVA, ai sensi dell'art. 70–duodecies, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972. ....	3
Imposte sui redditi – Regime fiscale delle società di capitali agricole con tassazione catastale - Chiarimenti.....	6
Aggiornati i coefficienti per la determinazione del valore contabile dei fabbricati agli effetti dell'IMU.....	7
Imposte sui redditi - Trattamento fiscale dei corrispettivi ricevuti a seguito di costituzione e cessione di diritto reale di superficie - Chiarimenti.....	8
IVA - Regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere.....	9
IVA - novità in tema di fatturazione e pagamento delle cessioni di carburanti – Chiarimenti.....	12
Approvazione della revisione congiunturale speciale degli studi di settore per il periodo d'imposta 2017.....	14



## **Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali.**

Con Decreto 23 marzo 2018, pubblicato sulla G. U. n. 85 del 12 aprile 2018 – Supplemento Ordinario n. 18, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in base all’art. 9-*bis*, comma 2, del D.L. n. 50/23017, ha approvato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (in seguito ISA) attinenti ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali.

Gli allegati al Decreto contengono le note tecniche e metodologiche dei singoli indici di affidabilità fiscale.

L’art. 2 del Decreto prevede che gli ISA non si applicano nei confronti:

- dei contribuenti che abbiano iniziato ovvero cessato l’attività, oppure che non si trovino in condizioni di normale svolgimento della medesima;
- dei contribuenti che abbiano dichiarato ricavi di cui all’art. 85 del TUIR ovvero compensi di cui all’art. 54, comma 1, del TUIR, superiori all’importo di euro 5.164.569;
- dei contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato, di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della L. n. 190/2014, ovvero del regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011;
- dei contribuenti che esercitano due o più attività d’impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente superi il 30 per cento dei ricavi dichiarati;
- degli Enti non commerciali del Terzo settore che hanno optato per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 117/2017;
- delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. n. 117/2017;
- delle imprese sociali di cui al D.Lgs. n. 112/2017;
- delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Ai sensi del successivo art. 2, sulla base degli indici approvati, viene espresso, su scala da 1 a 10, il grado di affidabilità fiscale di ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest’ultimo, sulla



base dei dati dichiarati, l'accesso al regime premiale di cui all'art. 9-bis, comma 11, del D.L. n. 50/2017.

L'art. 4 del Decreto in esame sancisce che dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018, nei confronti dei soggetti che svolgono in maniera prevalente le attività considerate dagli ISA, non trovano applicazione gli studi di settore e i parametri.

### **Individuazione dei mezzi di pagamento ritenuti idonei ai fini della detrazione dell'IVA relativa alle operazioni di cui all'art. 19-bis1 del D.P.R. n. 633/1972.**

Con Provvedimento 4 aprile 2018, n. prot. 73203/2018, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 4 aprile 2018, l'Agenzia delle Entrate, in applicazione dell'art. 19-bis1, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 633/1972, come novellato dalla L. n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018), ha individuato i mezzi di pagamento ritenuti idonei ai fini della detrazione dell'IVA relativa alle spese per l'acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione.

Il Provvedimento in esame individua, quali mezzi idonei a comprovare l'avvenuta effettuazione delle suddette operazioni, i seguenti mezzi di pagamento:

- gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali;
- quelli elettronici previsti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005, tra cui:
  - l'addebito diretto;
  - il bonifico bancario o postale;
  - il bollettino postale;
  - le carte di debito, di credito, prepagate ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente.

Il Provvedimento analizzato precisa, infine, che le suddette forme di pagamento qualificato sono, altresì, idonee a consentire la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito ai sensi del D.P.R. n. 917/1986.

### **Disposizioni di attuazione della disciplina in tema di Gruppo IVA, ai sensi dell'art. 70-duodecies, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972.**

Con D.M. 6 aprile 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2018, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha dettato disposizioni attuative della nuova disciplina in tema di Gruppo IVA introdotta dalla legge n. 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017).



Preliminarmente, l'art. 1, comma 1, del Decreto in esame stabilisce che possono optare per la costituzione del Gruppo IVA i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, esercenti attività di impresa, arte e professione, tra i quali esistono i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all'art. 70-ter del D.P.R. n. 633/1972.

I requisiti in parola devono sussistere al momento dell'opzione e, comunque, già dal 1° luglio dell'anno precedente a quello in cui ha effetto l'opzione.

Il comma 2 dell'art. 1 pone in capo al rappresentante del Gruppo l'obbligo di trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione di costituzione del Gruppo IVA, sottoscritta da tutti i partecipanti.

Il successivo comma 3 dell'art.1, prevede che la dichiarazione deve contenere le indicazioni di cui all'art. 70-quater, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, nonché le eventuali opzioni di cui agli artt. 36 e 36-bis del medesimo decreto.

Ai fini delle opzioni in parola, la dichiarazione può essere integrata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui ha effetto la costituzione del Gruppo IVA.

Il comma 5 dell'art. 1 del Decreto in esame prevede che al Gruppo IVA è attribuito un proprio numero di partita IVA, cui è associato ciascun partecipante, che è riportato nelle dichiarazioni e in ogni altro atto o comunicazione relativi all'applicazione dell'IVA.

L'art. 2 del Decreto in commento definisce i diritti e gli obblighi sussistenti nel Gruppo IVA.

In particolare, la suindicata disposizione normativa al comma 1 dispone che il Gruppo IVA assume gli obblighi e i diritti previsti dalla disciplina IVA con riferimento alle operazioni per le quali l'imposta diventa esigibile o il diritto alla detrazione è esercitabile a partire dalla data in cui ha effetto l'opzione per la costituzione del Gruppo.

Il comma 4 dell'art. 2 sancisce che i singoli partecipanti assumono gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di IVA con riferimento alle operazioni per le quali l'imposta diventa esigibile o il diritto alla detrazione è esercitabile anteriormente alla data di ingresso nel gruppo IVA ovvero successivamente alla sua cessazione.

Ai sensi del successivo comma 5, il credito di imposta maturato e non utilizzato dal Gruppo IVA prima della cessazione è chiesto a rimborso ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 633/1972, ovvero detratto dal rappresentante del Gruppo nelle proprie liquidazioni o nella propria dichiarazione



annuale.

Il successivo art. 3, comma 1, dispone che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dal Gruppo sono documentate con la fattura di cui all'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, ovvero secondo le altre modalità previste dalla normativa vigente, indicando, oltre al numero di partita IVA del Gruppo, anche il codice fiscale del soggetto partecipante che ha realizzato l'operazione.

Il comma 2 dell'art. 3 stabilisce che per la fatturazione delle cessioni di beni e di prestazioni di servizi effettuate nei confronti del Gruppo IVA, il rappresentante del Gruppo o i partecipanti comunicano ai fornitori la partita IVA del Gruppo e il codice fiscale del singolo acquirente.

Il successivo comma 3 prevede che le operazioni effettuate tra i soggetti partecipanti al Gruppo IVA non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 633/1972.

Tuttavia le stesse vanno rilevate nelle scritture contabili diverse dai registri prescritti ai fini IVA.

L'art. 4, comma 1, dispone che il rappresentante del Gruppo IVA o i partecipanti effettuano le registrazioni delle fatture, dei corrispettivi e degli acquisti, anche mediante l'adozione di appositi registri sezionali, secondo le disposizioni dettate dagli artt. 23, 24 e 25 del D.P.R. n. 633/1972.

I successivi commi 2, 3 e 4 dell'art. 4 prevedono rispettivamente che:

- il rappresentante del Gruppo IVA effettua le liquidazioni periodiche dell'imposta;
- per il versamento dell'IVA a debito non è ammessa la compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, con i crediti relativi ad altre imposte o contributi maturati dai partecipanti al Gruppo;
- il credito d'imposta annuale o infrannuale maturato dal Gruppo IVA non può essere utilizzato in compensazione con i debiti relativi ad altre imposte e contributi dei partecipanti.

L'art. 5 stabilisce che il rappresentante del Gruppo effettua:

- le comunicazioni dei dati delle fatture emesse, ricevute e registrate nonché delle relative note di variazione;
- la comunicazione dei dati di sintesi delle liquidazioni periodiche;
- la presentazione della dichiarazione IVA.

Il successivo art. 6 del Decreto dispone che i rimborsi dell'IVA in capo al Gruppo IVA sono eseguiti, a richiesta del rappresentante, applicando le disposizioni di cui all'art. 38-bis del D.P.R. n.



633/1972.

Il comma 2 dell'art. 6 precisa che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui al comma 3 del predetto art. 38-bis, attesta:

- la sussistenza delle condizioni di cui alle lettere a) e b), del medesimo comma 3, prendendo a riferimento la sommatoria dei valori di ciascun partecipante al Gruppo IVA;
- la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi da parte di tutti i componenti del Gruppo IVA.

Infine, l'art. 7 stabilisce che, in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, la dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA ha effetto dal 2019, se presentata entro il 15 novembre del 2018, ciò al fine di consentire ai soggetti interessati di valutare le condizioni per l'esercizio di detta opzione.

### **Imposte sui redditi – Regime fiscale delle società di capitali agricole con tassazione catastale - Chiarimenti.**

Con Risoluzione n. 28/E dell'11 aprile 2018, l'Agenzia delle Entrate, in risposta ad un'istanza di interpello, ha fornito chiarimenti in merito al regime fiscale delle società di capitali che hanno optato per la tassazione su base rendita catastale di cui all'art. 1, comma 1093, della L. n. 296/2006.

In particolare i quesiti posti dalla società istante hanno riguardato differenti problematiche tra le quali segnaliamo le seguenti.

Con il primo quesito la società istante ha chiesto se l'opzione per l'applicazione del regime c.d. "catastale" possa ritenersi valida in base al comportamento concludente del contribuente, pur avendo la stessa società omesso di comunicare tale opzione nella Dichiarazione IVA e avendo accantonato in bilancio le imposte in base al reddito determinato secondo le regole ordinarie (e non, invece, secondo l'art. 32 del TUIR).

La società ha tuttavia pagato le imposte sulla base delle regole proprie del regime "catastale" e consacrato tale scelta nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui la stessa ha optato per il predetto regime di tassazione.

Al riguardo l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, pur in assenza di apposita comunicazione e ferma restando la sanzionabilità dell'omissione, deve comunque salvaguardarsi il comportamento



concludente posto in essere dal contribuente, consistente nel versamento delle imposte in applicazione del regime “catastale” e nella successiva consacrazione della scelta operata nel Modello Redditi SC.

Ciò in quanto, precisa ancora l’Agenzia, l’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 442/1997, prevede espressamente che, pur essendo sanzionabile l’omessa comunicazione, l’opzione resta comunque valida.

D’altra parte la comunicazione riveste carattere esclusivamente formale, senza rilevare ai fini sostanziali della scelta operata.

Il secondo quesito attiene alla possibilità per la società istante di optare, in qualità di consolidata per il regime del consolidato fiscale di cui agli artt. 117 e seguenti del TUIR.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, dopo aver constatato la mancanza di una norma che esclude espressamente la partecipazione al regime della tassazione di gruppo delle società agricole che abbiano optato per la determinazione catastale del reddito, conferma la possibilità per la società istante di accedere al consolidato. Ciò, però, a condizione che sussistano, sin dall’inizio del periodo d’imposta, tutti gli altri requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti per l’accesso al regime di tassazione di gruppo.

Sempre con riguardo al regime di consolidato fiscale, la società istante ha chiesto se l’eccedenza ACE sul reddito complessivo netto generata dalla consolidante può essere ammessa in deduzione dal reddito complessivo netto di gruppo.

La domanda nasce dalla considerazione che per le società che hanno optato per il regime catastale ai sensi dell’art. 32 del TUIR, il beneficio ACE non è riconosciuto.

A tale riguardo l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, stante l’esclusione dal beneficio in parola per le predette società, l’eventuale eccedenza ACE della consolidante potrà essere utilizzata ma solo dopo aver scomputato dal reddito complessivo globale del gruppo la quota pari al reddito agrario imputato al consolidato dalla società istante.

## **Aggiornati i coefficienti per la determinazione del valore contabile dei fabbricati agli effetti dell’IMU.**

Con D.M. 19 aprile 2018, pubblicato sulla G.U. n. 99 del 30 aprile 2018, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha aggiornato, ai fini dell’applicazione dell’IMU dovuta per l’anno 2018, i



coefficienti di cui all'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992 utilizzabili per la determinazione del valore contabile dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.

### **Imposte sui redditi - Trattamento fiscale dei corrispettivi ricevuti a seguito di costituzione e cessione di diritto reale di superficie - Chiarimenti.**

Con Circolare 20 aprile, n. 6/E, l'Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti in merito al trattamento fiscale da riservare ai corrispettivi percepiti a seguito di costituzione di un diritto reale di superficie su un terreno finalizzata all'installazione di impianti di produzione di energia alternativa.

Con l'esaminato Documento di prassi, l'Amministrazione finanziaria ha superato i chiarimenti forniti nella Circolare n. 36/E del 19 dicembre 2013, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Corte di Cassazione, con la sentenza 4 luglio 2014, n. 15333.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate ha condiviso tale ultima pronuncia ritenendo pienamente applicabile alla cessione del diritto di superficie l'art. 9, comma 5, del TUIR, in cui si stabilisce che le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso della piena proprietà degli immobili si applicano anche nei confronti degli atti che importano la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento.

Con l'esaminato Documento, l'Amministrazione fiscale ha superato la diversa posizione espressa nella precedente, già citata, Circolare n. 36/E del 19 dicembre 2013, in cui era stato, invece, attribuito un diverso trattamento fiscale ai compensi derivanti dalla cessione, a titolo oneroso, del diritto di superficie a seconda che il cedente avesse, a sua volta, acquistato a titolo derivativo (e oneroso) ovvero a titolo originario il diritto reale oggetto della cessione, con conseguente applicazione, rispettivamente, delle lettere b) ed l) del comma 1 dell'art. 67 del TUIR.

La Circolare esaminata conferma quanto già statuito dalla Suprema Corte, ovvero che il corrispettivo derivante dalla costituzione e cessione del diritto di superficie rappresenta un reddito diverso tassabile ai sensi degli artt. 67, comma 1, lettera b), del TUIR, non potendo essere incluso nella fattispecie di cui alla successiva lettera l), riguardando quest'ultima disposizione diritti personali e non diritti reali.

Più precisamente, l'art. 67, comma 1, lettera b), del TUIR prevede che siano sottoposte a tassazione le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati



o costruiti da non più di cinque anni, nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria.

Di conseguenza si origina una plusvalenza anche nel caso di cessione del diritto di superficie costituito, su un terreno agricolo posseduto da meno di cinque anni, ovvero su di un'area fabbricabile.

In tal caso, continua l'Amministrazione fiscale, la plusvalenza sarà costituita, come previsto dall'art. 68, comma 1, del TUIR, dalla differenza tra il corrispettivo percepito nel periodo d'imposta e il prezzo di acquisto del diritto stesso.

Nell'ipotesi in cui il diritto reale venga concesso senza un precedente acquisto a titolo oneroso, precisa infine l'Agenzia, la plusvalenza sarà determinata individuando il "prezzo di acquisto" originario del diritto sulla base di un criterio proporzionale fondato sul rapporto tra il valore complessivo attuale del terreno agricolo o dell'area fabbricabile ed il corrispettivo percepito per la costituzione del diritto di superficie, da applicare al costo originario di acquisto del terreno (cfr. Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 379/E del 10 ottobre 2008).

## **IVA - Regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere.**

Con Provvedimento 30 aprile 2018, n. prot. 89757/2018, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 30 aprile 2018, l'Agenzia delle Entrate ha definito le regole tecniche per la corretta predisposizione e ricezione della fattura elettronica e per le relative variazioni, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere.

In particolare, il punto 1.1 del Provvedimento in esame definisce la fattura elettronica come un documento informatico, in formato strutturato, da trasmettere per via telematica al Sistema di Interscambio (in seguito, SdI) e da questo trasmesso al soggetto ricevente.

Nel successivo punto 1.2 viene precisato che la fattura elettronica deve contenere tutte le informazioni stabilite dall'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, ovvero, nel caso di fattura semplificata, quelle di cui all'art. 21-*bis* del medesimo decreto.

Il successivo punto 1.5, sottolinea che l'Agenzia delle Entrate, per la predisposizione del *file* della fattura, rende gratuitamente disponibile una procedura web, un'applicazione utilizzabile da



dispositivi *mobile* (*app*) e un software da installare su PC.

Nel punto 2 del Provvedimento in commento vengono definite le modalità di trasmissione della fattura elettronica al SdI e i relativi controlli sui file.

Il punto 2.1 dispone che la fattura elettronica è trasmessa al SdI dal soggetto obbligato ad emetterla (cedente o prestatore) ai sensi dell'art. 21 D.P.R. n. 63371972, ovvero da intermediari che possono essere anche soggetti diversi da quelli individuati all'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998.

Nel successivo punto 2.2 viene stabilito che la trasmissione della fattura elettronica al SdI può essere effettuata tramite PEC, servizi web e mobile messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate ovvero mediante sistemi di cooperazione applicativa "*web service*" e sistemi di trasmissione dati tra terminali remoti basati su protocolli FTP.

Il punto 2.4 del Documento esaminato prevede che il SdI per ogni *file* della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti, effettui successivi controlli del *file* stesso.

In caso di mancato superamento dei controlli, entro i successivi 5 giorni verrà recapitata una ricevuta di scarto del *file* al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il *file* al SdI.

Le fatture elettroniche scartate dal SdI si considerano non emesse.

Nel successivo punto 3 vengono stabilite le varie modalità attraverso cui la fattura elettronica può essere recapitata dal SdI al soggetto cessionario/committente.

In particolare, nel punto 3.2 viene precisato che per il recapito della fattura elettronica è reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate un servizio di registrazione dell'indirizzo telematico prescelto per la ricezione dei *file*.

Nel caso in cui il cessionario/committente non abbia utilizzato il suddetto servizio di registrazione, l'emittente dovrà compilare nel *file* della fattura il campo "Codice Destinatario" secondo le indicazioni fornite dal Provvedimento medesimo.

Con riguardo alla data di emissione e di ricezione della fattura, il punto 4.2 del Documento in commento precisa che, in caso di esito positivo dei controlli, il SdI recapita la fattura elettronica al soggetto ricevente e, in caso di esito positivo del recapito, invia al soggetto trasmittente una



ricevuta di consegna della fattura elettronica che contiene anche l'informazione della data di ricezione da parte del destinatario.

Nel punto 6.1 del Provvedimento analizzato viene precisato che le predette regole tecniche valgono anche per le note di credito o di debito emesse in seguito alle variazioni di cui all'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972.

Al contrario le richieste del cessionario/committente al cedente/prestatore di variazioni di cui all'art. 26 citato non sono gestite dal SdI.

Nell'ipotesi in cui il cedente/prestatore ha effettuato la registrazione contabile di una fattura elettronica per la quale ha ricevuto una ricevuta di scarto, se necessario potrà essere effettuata una variazione contabile valida solo ai fini interni senza la trasmissione di alcuna nota di variazione al SdI.

Nel punto 9 del Documento in commento vengono definite le modalità di trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere.

In particolare il punto 9.1 indica le informazioni che, sulla base di un tracciato e regole di compilazione definite, devono essere trasmesse con riguardo alle operazioni di cessione di beni e di prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

La suddetta comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite nei punti precedenti.

Il punto 10 del Provvedimento in esame prevede che le fatture elettroniche e le relative note di variazione correttamente trasmesse al SdI sono archiviate dall'Agenzia delle Entrate per consentire la consultazione e l'acquisizione dei file delle fatture dall'utente titolare dei dati o da un suo intermediario.

In caso di attività di controllo, l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza potranno consultare le fatture elettroniche e le note di variazione solo dopo aver preventivamente formalizzato apposita comunicazione al contribuente.



## **IVA - novità in tema di fatturazione e pagamento delle cessioni di carburanti – Chiarimenti.**

Con Circolare 30 aprile 2018, n. 8/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle misure introdotte dalla L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) in tema di cessione di carburanti e sulle relative modalità di pagamento e fatturazione.

Come noto, l’art. 1, comma 917 della Legge di Bilancio 2018, ha previsto che le nuove norme in tema di fatturazione elettronica (che sarà obbligatoria per i documenti emessi a partire dal 1° gennaio 2019), si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2018 relative alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.

Al riguardo la Circolare in esame ha preliminarmente precisato che l’anticipazione dell’obbligo di fatturazione elettronica al 1° luglio 2018 non riguarderà le cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio.

Per le cessioni relative ad altri tipi di carburante per autotrazione, l’obbligo di fatturazione elettronica decorrerà comunque dal 1° gennaio 2019.

L’emissione della fattura, nel solo ambito dei rapporti tra soggetti passivi d’imposta che agiscono nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, dovrà avvenire in forma elettronica tramite il Sistema Interscambio, nel rispetto dei formati e delle regole tecniche previste dal Provvedimento n. 89757/2018 (analizzato in questo *tax memorandum*).

Con riguardo al contenuto della fattura, la Circolare in esame ha ricordato che vale quanto previsto dagli artt. 21 e 21-bis del D.P.R. n. 633/1972.

Tra gli elementi obbligatori, con specifico riferimento ai carburanti, non sono compresi la targa o altro estremo identificativo del veicolo al quale sono destinati.

Di conseguenza i suddetti elementi non dovranno essere riportati nelle fatture elettroniche, anche se potranno comunque essere inseriti nei documenti emessi.

Nell’ipotesi in cui si effettuino, contestualmente o in momenti diversi, più operazioni che trovano esposizione in un’unica fattura, qualora alcune di esse siano soggette ai nuovi obblighi di documentazione elettronica imporranno tale forma all’intero documento.

Con riferimento alla fatturazione differita, la Circolare in esame ha precisato che, in caso di



cessioni avvenute nello stesso mese solare tra gli stessi operatori, accompagnate da un documento di trasporto o altro documento idoneo a identificare i soggetti tra cui è effettuata l'operazione, può essere emessa un'unica fattura entro il 15 del mese successivo.

Come documenti idonei potranno essere utilizzati, ha precisato ancora l'Amministrazione finanziaria, anche i buoni consegna rilasciati dalle attrezzature automatiche.

Nel successivo punto 1.3 l'Agenzia conferma, inoltre, che continuano a essere esonerati dall'obbligo della fatturazione elettronica coloro che applicano il regime forfetario (art. 1, commi da 54 a 89, L. n. 190/2014) o il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011).

Con riguardo alla registrazione e conservazione delle fatture, il documento di prassi in esame ha richiamato il Provvedimento n. 89757/2018, in cui è stata segnalata la messa a disposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro il 1° luglio 2018, di una serie di servizi finalizzati ad agevolare la fase di predisposizione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche.

La Circolare in esame ha poi richiamato il Provvedimento n. 73203 del 4 aprile 2018 (analizzato in questo tax memorandum) che ha individuato i mezzi di pagamento idonei a comprovare l'avvenuta effettuazione delle operazioni e quindi a consentire – a parere dell'Agenzia delle Entrate - non solo la detraibilità dell'IVA ma anche, in presenza degli ulteriori elementi previsti dal TUIR, la deducibilità dei costi sostenuti.

A tale ultimo riguardo, l'Amministrazione finanziaria ha evidenziato le peculiarità di alcuni strumenti di pagamento come carte e buoni carburante; carte di credito, di debito e prepagate.

L'ultima parte della Circolare in esame ha ricordato che l'anticipazione dell'obbligo di emissione della fattura elettronica al 1° luglio 2018, troverà applicazione anche alle prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese operanti nell'ambito di un contratto di appalto con un'amministrazione pubblica.

In questo ambito, in attesa di un documento di prassi che si occuperà compiutamente della fattispecie, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che la nuova normativa troverà applicazione per i soli rapporti diretti tra il soggetto titolare del contratto e la pubblica amministrazione, nonché tra il primo e coloro di cui lo stesso si avvale, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi.



## **Approvazione della revisione congiunturale speciale degli studi di settore per il periodo d'imposta 2017.**

Con D.M. 23 aprile 2018, pubblicato sulla G. U. n. 102 del 4 maggio 2018, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha approvato la revisione congiunturale speciale degli studi di settore per il periodo d'imposta 2017.

In particolare, la revisione degli studi di settore riguarda le attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio ed è stata necessaria al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati.

I contribuenti che, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, dichiarano, anche a seguito dell'adeguamento, ricavi o compensi di ammontare non inferiore a quello risultante dall'applicazione degli studi di settore integrati con i correttivi approvati con il presente D.M., non sono assoggettabili, per tale annualità, ad accertamento ai sensi dell'art. 10 della L. n. 146/1998.

